

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE „NATHAN“ - Onlus

(in sostegno dei bambini nati con malformazioni agli arti)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione, denominata: „Nathan“ - Onlus, più avanti chiamata per brevità "associazione".
2. L'associazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o semplicemente dell'acronimo "Onlus".
3. L'associazione ha la propria sede legale a Bolzano (BZ), via Gutenberg 4/15.
4. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.
5. Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può costituire sezioni regionali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2 -Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Per la delibera sullo scioglimento dell'associazione e per l'assegnamento del patrimonio è necessaria in prima convocazione il consenso di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione la delibera è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
3. L'associazione ha, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 -Principi ispiratori

1. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sopranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss Cod. Civile.
2. L'associazione ha l'obbligo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, così come definite dal 2° comma dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/97.
3. L'associazione ha l'obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 4 -Statuto e regolamento

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione ed alla attività.

Art. 5 -Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservazione gli aderenti alla associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art. 6 -Modificazione dello statuto

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea dei Soci, ed è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il consenso della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibera è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 7 -Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 -Solidarietà

1. L'associazione ha l'obbligo dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, così come definite dal 2° comma dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/97.

Art. 9 -Finalità nel settore sociale e sociosanitario

1. La specifica finalità dell'associazione consiste nell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti delle famiglie dei bambini nati con malformazioni agli arti.

2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore della collettività, l'associazione si propone di:

- svolgere ricerche sui trattamenti attualmente disponibili e divulgare le informazioni risultanti da tali ricerche.
- incoraggiare, promuovere ed indirizzare lo sviluppo di nuove tecniche atte a migliorare la vita dei bambini nati con malformazioni agli arti;
- sostenere economicamente le famiglie di bambini nati con malformazioni agli arti per spese inerenti o conseguenti alla patologia del bambino, il tutto fermo restando che l'associazione rimane tuttavia completamente libera di decidere per quali casi erogare tali aiuti.
- fornire informazioni ai centri specializzati al fine di dare un apporto ad individuare e favorire le corrette terapie ai bambini e rendere loro più gradevoli le permanenze in ospedale e nei centri specializzati.
- divulgare le informazioni che facilitino l'accesso alla assistenza sanitaria pubblica.
- sensibilizzare e sollecitare l'assistenza sanitaria pubblica nella ricerca e l'adeguamento di nuove e moderne terapie;
- incoraggiare l'assistenza e l'aiuto reciproco fra le famiglie aventi bambini nati con malformazioni agli arti;
- promuovere l'informazione in merito a tali bambini sia presso il pubblico in generale, che presso scuole ed altri enti, anche tramite la pubblicazione di studi, l'associazione di congressi e eventualmente l'edizione di un periodico;
- cooperare con altre organizzazioni ed enti non a fine di lucro aventi oggetti simili complementari;

A tal fine sarà compito dell'associazione realizzare i mezzi finalizzati all'informazione, quali ad esempio home-page e forum tematici, e di sviluppare un'attività di solidarietà sociale e civile finalizzata alla raccolta di erogazioni liberali concesse dai privati cittadini, dagli enti pubblici e privati, nonché da tutti gli Organi Istituzionali che possano appoggiare fattivamente il progetto e la sua finalità.

In particolare, l'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, potrà:

- organizzare incontri e manifestazioni a carattere culturale, anche a scopo informativo/promozionale;
- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 -Ambito di attuazione delle finalità

1. L'associazione opera nella provincia di Bolzano.

2. Essa intende operare anche su territorio nazionale ed internazionale.

GLI ADERENTI

Art. 11 - Soci Ordinari e Soci Onorari

1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e che sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'associazione distingue tra Soci Ordinari e Soci Onorari.

Art. 12 - Ammissione dei Soci Ordinari

1. I Soci Ordinari, per diventare tali, devono far richiesta all'associazione tramite apposito modulo.
2. La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante Socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.
3. La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale entro trenta giorni.
4. L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante Socio deve essere comunicata a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma all'interessato entro 7 (sette) giorni lavorativi.
5. In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo Socio, nei successivi quindici giorni dovrà versare al Segretario dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Segretario rilascerà al Socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.
6. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro dei Soci".
7. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
9. L'adesione all'associazione è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività del Socio non sia in contrasto con le finalità dell'associazione.
10. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 13 -Elezioni dei Soci Onorari

1. I Soci Onorari vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Direttivo e si contraddistinguono per avere contribuito in maniera esemplare al raggiungimento delle finalità dell'associazione.
2. I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa iniziale.
3. I Soci Onorari acquisiscono a tutti gli effetti lo status di Socio.

Art. 14 -Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.
2. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui all'art. 16 del presente statuto.
3. I diritti dei Soci sono in particolare:
 - partecipare alle Assemblee dell'associazione;
 - verbalizzare le proprie opposizioni;
 - consultare i verbali delle riunioni degli organi dell'associazione ed eventualmente estrarne copia;
 - per i partecipanti di maggiore età, avere il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
 - per i partecipanti di maggiore età, eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletti alle cariche;
 - recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - controllare l'attività dell'associazione;
 - approvare il bilancio o il rendiconto annuale;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'associazione.
4. Il diritto di voto e di nomina è in ogni caso subordinato al pagamento della quota associativa, fatto salvo per i Soci Onorari esonerati da tale pagamento.

Art. 15 -Doveri dei Soci

1. I Soci hanno i seguenti obblighi:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- versare la quota iniziale e quella annuale di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 -Esclusione dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre 10 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci.
3. Nel corso di tale Assemblea dei Soci, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
4. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
5. L'associato radiato non può essere più ammesso.

GLI ORGANI

Art. 17 -Indicazione degli organi

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori

L'ASSEMBLEA

Art. 18 -Composizione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Possono prendere parte all'Assemblea tutti i Soci.
3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.

Art. 19 -Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
3. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, o in alternativa dal Vicepresidente, almeno otto giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
5. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea (convocazione quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

- l'ordine del giorno.

Art. 20 -Validità della Assemblea e votazione

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con maggioranza del voto dei presenti.
2. Per la modifica del presente statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il consenso della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibera è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
3. Per la delibera sullo scioglimento dell'associazione e per l'assegnamento del patrimonio è necessaria in prima convocazione il consenso di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione la delibera è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
4. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
5. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 -Compiti dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
 - nominare il Consiglio Direttivo;
 - esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il rendiconto annuale sull'attività dell'associazione, sulla base della relazione del Presidente,
 - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che siano sottoposti al suo esame.
 - deliberare sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell'associazione; devoluzione del patrimonio residuo; nomina dei liquidatori.

Art. 22 -Svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, da un altro membro del consiglio Direttivo, ovvero da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
3. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 -Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti.

Art. 24 -Convocazione, validità e votazione

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo stesso Presidente o almeno due consiglieri ne facciano richiesta
2. E' validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 25 -Dimissioni

1. Qualora, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio, nel corso della riunione successiva, potrà provvedere alla loro sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente, ancorché eventualmente dimissionario, dovrà convocare l'assemblea dei Soci che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di:

- deliberare su ogni oggetto ritenuto idoneo al perseguimento dell'oggetto sociale;
- determinare l'ammontare della quota associativa, anche prevedendo facilitazioni o sconti di determinate categorie di cittadini;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio e il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci, qualora si dovessero rendere necessari, che devono poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- svolgere la propria carica in maniera gratuita.

IL PRESIDENTE

Art. 27 -Elezione

1. Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza.

2. La carica viene svolta in maniera gratuita

Art. 28 -Durata

1. Il Presidente resta in carica per la durata di tre anni.

2. In caso di sue dimissioni il Consiglio Direttivo provvede a rieleggere il nuovo Presidente.

3. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 29 -Funzioni

1. Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 30 -Elezione

1. Il Vicepresidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza.

2. La carica viene svolta in maniera gratuita.

Art. 31 -Durata

1. Il Vicepresidente resta in carica per la durata di tre anni.

2. In caso di sue dimissioni il Consiglio Direttivo provvede a rieleggere il nuovo Vicepresidente.

3. Il Vicepresidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 32 -Funzioni

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

IL SEGRETARIO

Art. 33 -Elezione

1. Il Segretario viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo a maggioranza.

2. La carica viene svolta in maniera gratuita.

Art. 34 -Durata

1. Il Segretario resta in carica per la durata di tre anni.
2. In caso di sue dimissioni il Consiglio Direttivo provvede a rieleggere il nuovo Segretario.
3. Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 35 -Funzioni

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Segretario potrà ricercare aiuto tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Soci.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 36 – Elezione e funzioni

L'Assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri e nominato per un triennio. Il collegio dei Revisori avrà i poteri ed i doveri di cui agli art. 2403 e 2403-bis del Codice Civile, ed allo stesso è attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis ss. del Codice Civile. Al Collegio si applicano le disposizioni 2406 e 2407 del Codice Civile.

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 36 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 37 - Le risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni, immobili e mobili, dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, da contribuzioni derivanti dalla percentuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata a finalità di interesse sociale, nella misura consentita dalla legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 38 -Devoluzione dei beni

1. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. È fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IL BILANCIO

Art. 39 -Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti i Soci, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Art. 40 -Dipendenti

1. L'associazione può assumere dei dipendenti, nella misura consentita dalla legge.

2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che entrambe le parti ritengono più opportuni, sempre nella misura consentita dalla legge.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 41 -Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che entrambe le parti ritengono più opportuni, sempre nella misura consentita dalla legge.

I RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 42 -Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'associazione intende cooperare con altri soggetti privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 43 -Rapporti con altre organizzazioni di volontariato

1. L'associazione intende svolgere attività di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio europeo.

2. Tale cooperazione consiste:

- nello scambio di informazioni
- nel sostegno reciproco

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 -Norme finali

1. Tutti gli atti e le comunicazioni dell'associazione potranno essere redatti indifferentemente in lingua italiana o in lingua tedesca, senza alcuna conseguenza sulla loro validità o efficacia. E' in facoltà del Presidente disporre la traduzione degli atti e delle comunicazioni dell'associazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Bolzano, 26 settembre 2009